## CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV, decisione 24 marzo 1892, *Pres. SPAVENTA*, *Est. BONASI*; *Consiglio provinciale di Firenze c. Cipriani (Avv. CIPRIANI)*.

Elezioni amministrative — Vacanze di consiglieri — Elezioni generali — Elezioni parziali — Surrogazione (Legge com. prov., art. 104).

Le vacanze verificatesi fra i consiglieri comunali o provinciali, eletti nelle elezioni parziali, non vanno computate nel quinto dei consiglieri eletti nelle elezioni generali, che deve essere estratto a sorte per l'annuale rinnovazione del Consiglio. (1)

Quindi gli eletti in surrogazione non hanno diritto di stare in carica per un quinquennio, ma solo per quel tempo pel quale dovevano restare in carica i consiglieri surrogati. (2)

La Sezione, ecc. — Attesochè pel disposto dell'art. 229 della legge comunale provinciale i consiglieri durano in carica 5 anni, si rinnovano per un quinto ogni anno, e nei primi quattro anni successivi alle elezioni generali la rinnovazione del quinto è determinata dalla estrazione a sorte.

Che a termini dell'art. 104 del relativo regolamento, quando per morte, o per altra causa, siansi resi vacanti al momento delle elezioni annuali posti di consiglieri provenienti dalle elezioni generali, i consiglieri morti e scaduti si computano nel quinto da surrogarsi, ed ove il numero di questi venga ad eccedere il quinto da rinnovarsi si procede alla surrogazione di tutti i consiglieri mancanti, con questo però che s'intendono eletti per un quinquennio e scadono per anzianità quelli che ottennero maggior numero di voti fino a raggiungere il quinto, mentre gli altri consiglieri eletti si considerano come surrogati a coloro che provenivano dalle elezioni generali, e sono perciò soggetti alla estrazione annuale.

Che di fronte a queste due disposizioni riesce manifesto come nessuna difficoltà possa insorgere rispetto alle vacanze che si verificano nel primo anno successivo alle elezioni generali, poiché o il numero loro è inferiore al quinto, e non si estraggono che tanti nomi quanti sieno necessari per raggiungerlo, e tutti gli eletti in surrogazione debbono durare in carica cinque anni, giacché tutti indistintamente i consiglieri che in questo primo anno vengono surrogati necessariamente provengono dalle elezioni generali; o le mancanze superano il quinto, e gli eletti che riportano il maggior numero di voti fino a raggiungere il quinto si considerano come surrogati ai consiglieri che, ove non fossero venuti a mancare, sarebbero stati sorteggiati, e debbono perciò durare in funzione cinque anni, e gli altri, come surrogati a consiglieri tuttora soggetti alla estrazione, rimangono al pari di quelli sottoposti a questa eventualità.

Che altrettanto non può dirsi rispetto alle mancanze che avvengono negli altri tre anni del quadriennio successivo alle elezioni generali. Dopo il primo anno infatti il Consiglio rimane costituito per quattro quinti di consiglieri provenienti dalle elezioni generali, o di consiglieri ad essi equiparabili perché tuttora soggetti al sorteggio, e per un quinto di consiglieri emersi dalla elezione parziale, e questa diversità di origine e di condizione si ripercuote necessariamente sulla surrogazione delle mancanze che sopravvengono. E così, in quanto le mancanze si verifichino nei consiglieri provenienti dalle elezioni generali, ai surrogati si applica la distinzione superiormente enunciata, giusta la quale, se non sorpassano il quinto, i sostituiti durano in funzione cinque anni, se lo eccedono, gli eletti con minor numero di suffragi rimangono soggetti al sorteggio; se per converso la mancanza si verifichi per decesso, rinunzia o decadenza di un consigliere proveniente dalla precedente elezione parziale, questa non va a diminuire il quinto da estrarsi, ma è una elezione di più che aggiungesi a quelle necessarie per la normale rinnovazione del quinto, e l'eletto non dura in ufficio cinque anni, ma solo tanto tempo

quanto ne rimaneva da compiere al consigliere da lui surrogato, a termine dell'art. 233 della citata legge. Lo stesso deve dirsi per gli anni successivi al quadriennio, scorso il quale la rinnovazione annuale del quinto è determinata dalla anzianità e nelle surrogazioni dei mancati innanzi tempo, i surroganti restano in funzioni pel tempo che rimaneva a compiersi dai rispettivi predecessori. E queste norme, testualmente sancite dal regolamento in consonanza delle disposizioni legislative sovra enunciate, non potrebbero essere trasgredite senza che ne rimanesse sconvolta la economia dell'organismo stabilito dal legislatore. E' ovvio infatti che se oltre agli eletti in surrogazione del quinto da rinnovarsi annualmente un altro eletto dovesse durare in carica per un intero quinquennio, sarebbe rovesciato tutto il sistema dell'annuo rinnovamento del quinto dei consiglieri, come da una costante giurisprudenza è stato ritenuto e dimostrato. (*Omissis*)

Per questi motivi, ecc.